



COMUNE DI CASTELLANZA

PROGETTO DEFINITIVO

SCUOLA MANZONI

di via San Giovanni 8

Ristrutturazione della Palestra

**FINITURE DI OPERE GENERALI
DI NATURA EDILE E TECNICA
ED IMPIANTI INTERNI ELETTRICI**

FOGLI DEI PATTI E CONDIZIONI

Il responsabile del procedimento
f.to Elisa Bissola

SOMMARIO**CAPITOLO I – Norme contrattuali**

CAPITOLO I – Norme contrattuali	2
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE TECNICA	3
Art. 2 - IMPORTO DEI LAVORI	3
Art. 3 - LAVORAZIONE DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO - CATEGORIE E CLASSIFICHE	3
Art. 4 - LAVORI A CORPO	3
Art. 5 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE	3
Art. 6 - SCELTA DELL'IMPRESA ESECUTRICE - AFFIDAMENTO LAVORI	4
Art. 7 - CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI	4
Art. 8 - SUBAPPALTO	4
Art. 9 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA	5
Art. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	5
Art. 11 - DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE - DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE DI CANTIERE	6
Art. 12 - RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI - ASSICURAZIONI	6
Art. 13 - DIREZIONE DEI LAVORI E DIRETTORE DEI LAVORI	8
Art. 14 - CONSEGNA E TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI	8
Art. 15 - AVVIAMENTO DEI LAVORI	8
Art. 16 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - NORME DI MISURAZIONE.	9
Art. 17 - PAGAMENTI IN ACCONTO (PER MISURA VEDI: ART. 43 comma 7, ART. 143 E 144 del D.P.R. 207/2010)	9
Art. 18 - CONTO FINALE	9
Art. 19 - COLLAUDO	9
Art. 20 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	10
Art. 21 - CONTROVERSIE	10

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE TECNICA

I lavori da eseguire consistono nel potenziamento delle luci d'emergenza, nella manutenzione degli impianti esistenti con il collegamento dei nuovi aerotermi, nonché la fornitura in opera di porte REI richieste per il filtro fumo, nella palestra della scuola Manzoni sita in via San Giovanni.

Art. 2 - IMPORTO DEI LAVORI

L'importo dei lavori a base d'asta ammonta a **€ 19.439,52, inclusi € 750,00**, quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Art. 3 - LAVORAZIONE DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO - CATEGORIE E CLASSIFICHE

Ai sensi degli articoli 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) ed in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente d'opere

- Categoria OS 7 prevalente	€ 18.689,52
- Oneri per la sicurezza	€. 750,00

Le opere da eseguire, salvo le indicazioni di dettaglio che potranno più specificatamente essere previste in sede costruttiva, sono quelle del progetto citato.

Resta comunque inteso che tutta la documentazione è fornita a puro titolo indicativo, senza che quanto in essa scritto o raccolto possa costituire responsabilità alcuna per l'Amministrazione.

L'Impresa pertanto, nel formulare l'offerta, dovrà procedere alle necessarie verifiche. In particolare con l'offerta l'Impresa farà proprio il progetto dell'Amministrazione e considererà il progetto suo, ed assunto in piena e totale autonomia, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità per il funzionamento e per eventuali manchevolezze nonché per brevetti e/o privative.

Art. 4 - LAVORI A CORPO

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/06.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del D. Lgs n. 163/06 e le condizioni previste dal presente Foglio di condizioni. In ogni caso non potranno essere accettate offerte che comportino aumento dell'ammontare sopra previsto.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara s'intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del D. Lgs n. 163/06.

Alla gara si procede nelle forme e nei modi decisi dall'Amministrazione Appaltante con apposita specifica delibera.

Art. 5 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

I lavori saranno eseguiti alle condizioni espresse:

- Nel presente Capitolato Speciale d'appalto;
- Nel D. Lgs 163/06 "Codice dei contratti pubblici";
- Nel Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

- Nel Decreto Legislativo 81/2008;
- Nel Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici", per la parte ancora in vigore nel periodo transitorio previsto dall'art. 357 del D.P.R. 207/2010;
- Nella Norma EN685 1996 (Titolo della serie: rivestimenti per pavimenti resilienti e laminati)
- In ogni altra norma di Legge e di Regolamento non abrogata.

Art. 6 - SCELTA DELL'IMPRESA ESECUTRICE - AFFIDAMENTO LAVORI

Considerato che i lavori, essendo suddivisi in quattro lotti, rientrano tra quelli eseguibili in economia, ai sensi dell'art. 125 comma 6 del D.lgs. 163/2006, dell'art. 174, comma 2, del DPR 207/2010 e dell'art. 7, c. 3. del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia dei beni, servizi e lavori approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 02/03/2012 ed avverrà mediante affidamento diretto.

Il corrispettivo sarà determinato a corpo ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/06 e successive modifiche e/o integrazioni.

Le Imprese, per partecipare al presente appalto, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06.

Art. 7 - CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI

L'esecutore dei lavori, prima della stipula del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% come disciplinato dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06.

Anche per la cauzione definitiva si applica quanto per essa espressamente previsto dall'art. 113 del citato D.Lgs. 163/06.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contemplate nell'art. 139 del D.P.R. 207/2010 e nell'art. 8 del D.M. LL.PP. 145/2000.

Art. 8 - SUBAPPALTO

Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 35, comma 28, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni all'appaltatore, che rimane obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni

dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

Art. 9 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Saranno a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori tutti gli obblighi e gli oneri previsti dalla vigente normativa, in particolare quelli previsti dall'art. 5 del D.M. LL.PP. 145/2000 e dall'art. 32, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto non diversamente specificato nell'elenco dei prezzi unitari. In particolare si intendono comprese nei prezzi unitari e nel prezzo complessivo di contratto le spese generali.

Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- f) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- g) gli oneri generali e particolari previsti dal presente capitolato speciale di appalto.

Inoltre la Ditta dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

La trasmissione delle copie dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale.

Il direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Saranno pure a carico della Ditta appaltatrice dei lavori le spese di bollatura degli atti contabili.

In materia di piani di sicurezza troverà applicazione quanto previsto dall'art. 131 del D. Lgs 163/06.

Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro troveranno applicazione: il D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'impresa dovrà consegnare, prima dell'inizio dei lavori, il programma di esecuzione dei lavori.

Art. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, tramite il direttore di cantiere, all'organizzazione ed impianto del cantiere sull'area ad esso destinata dal Committente, nonché alla gestione tecnica e conduzione del cantiere.

Art. 11 - DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE - DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE DI CANTIERE

L'appaltatore dovrà nominare, a sua cura e spese, una persona professionalmente qualificata ed esperta quale "Direttore e Responsabile di cantiere" che sarà personalmente responsabile dell'organizzazione e conduzione del cantiere ed in generale della perfetta esecuzione dei lavori appaltati, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore.

Il Direttore e Responsabile di cantiere:

- rappresenterà l'Appaltatore a tutti gli effetti per cui tutte le comunicazioni e le disposizioni ad esso impartite dal Committente, tramite la Direzione Lavori, si intendono come date all'Appaltatore;
- avrà l'obbligo della presenza continua in cantiere per tutta la durata dei lavori e non potrà essere sostituito senza l'autorizzazione del Committente;
- dovrà far osservare, sotto esclusiva responsabilità sua e dell'Appaltatore, tutte le norme antinfortunistiche stabilite per legge ed in genere tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che a cose;
- dovrà attenersi e fare osservare tutte le prescrizioni contenute nel "Piano di Sicurezza e Coordinamento" nonché nel "Piano Operativo di Sicurezza" ex-lege 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.

Il nominativo del Direttore Responsabile di Cantiere dovrà essere comunicato al Committente, anche per il gradimento dello stesso, con raccomandata A.R. prima della data di inizio di installazione del cantiere.

La Direzione lavori comunque potrà ottenere, nel corso dei lavori, dietro semplice richiesta, la sostituzione del Direttore e Responsabile di cantiere con altre persone come sopra qualificate.

L'Appaltatore dovrà assicurarsi della piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto da parte del proprio Direttore e Responsabile di cantiere.

Art. 12 - RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI - ASSICURAZIONI

L'Appaltatore ha la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori appaltati e delle opere realizzate, secondo il progetto dell'opera, le specifiche e le istruzioni del Direttore dei Lavori.

Per le opere regolate da norme di Legge (opere in cemento armato, in acciaio, ecc.), l'Appaltatore è responsabile del progetto esecutivo; se questo è fornito dal Committente, l'Appaltatore dovrà verificarlo e farlo suo a tutti gli effetti.

In ogni caso i disegni restano di esclusiva proprietà del Committente.

L'Appaltatore è anche totalmente responsabile dei danni che potessero verificarsi, sia verso il Committente che verso terzi, a causa del mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato e dei danni che, anche se involontari, a causa dei lavori, potessero derivare alle opere, alle persone o alle cose, anche se di terzi.

In particolare l'Appaltatore sarà tenuto a rifondere al Committente, e ciò oltre le penali stabilite, tutti i danni conseguenti alla mancata consegna nei termini stabiliti e ancor più in particolare quelli derivanti dalla perdita dei benefici fiscali, qualora, a causa del ritardo, i lavori non fossero ultimati nei termini previsti dalla Legge per il godimento di benefici e di agevolazioni fiscali e/o finanziamenti.

Dal momento della consegna dei lavori e fino al collaudo definitivo, l'Appaltatore rimane l'unico responsabile anche per le conseguenze che potessero derivare a terzi in ordine dell'art. 2053 del Codice Civile.

Comunque, tutte le convenzioni particolari, stabilite nel presente Capitolato, non fanno venire meno la responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente o i suoi aventi causa in dipendenza dell'art. 1669 del Codice Civile e di tutte le altre Leggi in vigore e che potranno sopravvenire nel corso dei lavori.

In nessun caso l'Appaltatore potrà chiedere in uso attrezzature, utensili o apparecchi in genere di proprietà del Committente presenti entro i locali e/o aree nei quali si stanno eseguendo i lavori.

Nel caso di concessione in uso di ponteggi o attrezzature ad altri, rimane all'Appaltatore la responsabilità dell'efficienza e della rispondenza alle norme di sicurezza.

L'Appaltatore è responsabile dell'organizzazione del cantiere, dell'impiego di mezzi d'opera, dell'attuazione delle opere provvisorie, nonché dell'adozione di quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere, della disciplina delle proprie maestranze e di quelle dei subappaltatori, della fedele esecuzione del progetto e della esecuzione degli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili.

Considerata la natura dei lavori, nell'esecuzione degli stessi l'Impresa dovrà rispettare scrupolosamente quanto previsto nel Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori e mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e della normale prudenza, atti a prevenire incidenti. In ogni caso l'impresa assuntrice si riterrà assolutamente responsabile, nel più largo senso, sollevando di ogni spesa e responsabilità l'Amministrazione appaltante e la Direzione dei lavori, per eventuali infortuni o incidenti.

Ai sensi dell'articolo 129 D. Lgs. 163/2006, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli

infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 13 - DIREZIONE DEI LAVORI E DIRETTORE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il Committente affiderà il compito di Direttore dei Lavori ad un professionista di propria fiducia che avrà i poteri di rappresentare il Committente nei rapporti con l'Appaltatore; il nominativo del Direttore dei Lavori sarà tempestivamente comunicato all'Appaltatore.

Il Direttore dei lavori sovrintende, per conto del Committente, all'esecuzione delle opere e prestazioni oggetto del Contratto, provvede a tutte le incombenze previste a carico del Direttore dei Lavori dalle vigenti leggi e mantiene assidui contatti con l'Appaltatore per tutto quanto concerne l'esecuzione dell'appalto.

Il Direttore dei Lavori potrà avvalersi della collaborazione di sostituti tecnici che con esso formeranno l'Ufficio della Direzione dei Lavori nell'interesse e per conto del Committente (art. 148 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

La Direzione Lavori seguirà l'esecuzione dei lavori curando il rispetto delle disposizioni contrattuali e dei programmi concordati con l'Appaltatore, tenendo conto delle esigenze del Committente ed apportandovi eventuali variazioni o modifiche per la migliore esecuzione dei lavori.

La Direzione Lavori espletterà i propri compiti conformemente a quanto previsto dalla specifica vigente normativa.

Art. 14 - CONSEGNA E TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI

La consegna dei lavori sarà effettuata dal Direttore dei Lavori, a seguito dell'autorizzazione del Responsabile unico del procedimento, dopo la stipulazione del contratto o, nel caso vi siano ragioni d'urgenza, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, nei modi e nei termini di cui agli art. 153 e 154 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Alle operazioni di consegna si applicano gli art. 153 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Per l'esecuzione dei lavori è fissato il tempo utile di giorni **10 (DIECI)** solari consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori o, in caso di consegna parziale ai sensi dell'art. 154, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dall'ultimo verbale di consegna.

Nel caso di ritardo, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, si applica la penale in misura giornaliera dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale. Si applica l'art. 145 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale netto complessivo si applica la procedura di cui all'art. 136 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 15 - AVVIAMENTO DEI LAVORI

Per l'avviamento dei lavori, l'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, a quanto segue:

- a) controllo dei disegni e, per le opere soggette alle norme di Legge, di eventuali calcoli forniti dal Direttore dei Lavori e verifica della loro rispondenza alle esigenze dell'opera ed alle norme di Legge;
- b) controllo ed eventuale integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- c) redazione e presentazione del Piano Operativo di Sicurezza;

Immediatamente dopo la firma del verbale di inizio lavori, l'Appaltatore deve dar corso alla realizzazione dei lavori con le modalità ed il rispetto dei programmi di cui all'art. 10.1 del presente Capitolato.

L'esecuzione dei lavori non può essere per alcun motivo rallentata o sospesa dall'Appaltatore che, con la firma del contratto, dà implicitamente atto di aver esaminato e valutato tutte le situazioni che dovrà fronteggiare nel corso dei lavori e di aver predisposto mezzi, personale ed organizzazione necessari per ultimare tassativamente i lavori stessi entro i termini contrattuali stabiliti.

Art. 16 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - NORME DI MISURAZIONE.

Per ogni opera o categoria di lavori facenti parte del presente appalto devono intendersi implicitamente citati come se fossero riportati per esteso gli articoli contenuti nel Capitolato Speciale Tipo per la piena osservanza delle condizioni, norme ed oneri ivi contemplati.

Devono rispondere perfettamente alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori stradali pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data dell'affidamento dei lavori da parte del privato Committente), nonché alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato o impartite all'atto esecutivo dalla D.L.

Per le opere previste a corpo la valutazione avverrà verificando puntualmente la rispondenza tra le opere previste e quelle eseguite.

Eventuali lavori in economia dovranno essere autorizzati dalla D.L. e segnalati dall'Impresa con apposite bollette da consegnare giornalmente al Tecnico responsabile dei lavori, che le verificherà in contraddittorio con l'Impresa. Non saranno accettate economie che siano state presentate irregolarmente.

Tutti i materiali e i manufatti saranno nuovi, della miglior qualità e scelta e dovranno rispondere ai requisiti di accettazione fissati nelle disposizioni di legge e nelle norme UNI.

L'assuntore è tenuto a presentare tutti i campioni richiesti dalla D.L., ivi compresi quelli da inviare a istituti e laboratori per prove.

La D.L. avrà facoltà di scegliere, segnalare e richiedere i materiali e i manufatti ritenuti più rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste.

L'appaltatore avrà cura di ritirare e sostituire a sue spese i materiali e i manufatti non conformi ai requisiti richiesti o ai campioni approvati.

Le opere non approvate saranno demolite e rifatte a cura e spese dell'impresa, salvo il mantenimento delle stesse con l'applicazione di un'adequata riduzione di prezzo.

Art. 17 - PAGAMENTI IN ACCONTO (PER MISURA VEDI: ART. 43 comma 7, ART. 143 E 144 del D.P.R. 207/2010)

Durante il corso dei lavori saranno rilasciati, a favore dell'Appaltatore, certificati di pagamento, secondo le seguenti modalità:

- A lavori ultimati sarà rilasciato il certificato per l'unica rata di acconto, qualunque sia l'importo, al netto come sopra citato.

Art. 18 - CONTO FINALE

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il Direttore dei Lavori provvederà a compilare il conto finale.

Art. 19 - COLLAUDO

Nel caso di lavori di importo non superiore a € 500.000,00 il certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di regolare esecuzione , come previsto all' art. 141 del D. Lgs

163/06. Ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D. Lgs. 163/06 il certificato di regolare esecuzione dei lavori avrà luogo non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori stessi. Il certificato di regolare esecuzione sarà, inoltre, regolato dalle disposizioni previste dalla vigente normativa, ed in particolare dalle disposizioni di cui all'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 20 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno soggetti alla procedura di cui all'art. 166 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed analoghi guasti che fossero causati da pioggia, gelo, siccità e simili eventi essendo l'Appaltatore tenuto a cautelarsi contro di essi e ad eliminarne gli effetti ed i pericoli.

Rimane pertanto stabilito che, per la riparazione di tali danni, dovrà provvedere a sua cura e spese.

Resta contrattualmente stabilito, infine, che non sarà riconosciuto alcun risarcimento per danni arrecati a passaggi provvisori per il mantenimento del transito, anche se dipendenti da cause di forza maggiore.

Nessun compenso inoltre è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, la colpa dell'Appaltatore e/o del personale alle sue dipendenze e per danni e perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.

Art. 21 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI

Per ogni eventuale nuovo prezzo si farà riferimento ai prezzi unitari indicati nel "Listino dei prezzi" - anno 2014, volumi 2.1 e 2.2, pubblicati dal Comune di Milano.

Art. 22 - CONTROVERSIE

In presenza di controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del D.Lgs. 163/2006, con i limiti di cui all'art. 240-bis, si procederà adendo il giudice competente in materia.